



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 8

del 06 aprile 2020

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "ARCOMNIA A.S.D.", CF 94081990031 - nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTO** l'esposto del 28/01/2020, pervenuto, tra gli altri, al CONI, con il quale è stata segnalata una presunta illegittima iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, della **"ARCOMNIA A.S.D.", CF 94081990031**, affiliata all'Ente di Promozione Sportiva CSAIn, la quale sembrerebbe non possedere i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro, in quanto associazione con natura federativa;
- VISTA** l'iscrizione in data 28/03/2019 conseguita dalla **"ARCOMNIA A.S.D.", CF 94081990031**, quale affiliata CSAIn con codice affiliazione 243485 valida sino al 31/12/2019 e rinnovata dall'Ente per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2020, il cui legale

*Handwritten signature*

rappresentante indicato nel Registro CONI risulta essere la sig.ra Paola Cerutti;

**RILEVATO** che dal controllo effettuato dagli Uffici nella Sezione documentale del Registro CONI è emerso che lo Statuto caricato dall'Ente CSAIn evidenzia la natura federativa ("associazione di secondo livello") della "ARCOMNIA A.S.D." come riportato all'art. 4 - Soci, ove è previsto che *"possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli"*;

**RILEVATO** altresì, che sul sito <http://www.arcomnia.it/>, indirizzo web indicato dalla Associazione stessa nella scheda anagrafica del Registro CONI, l'Arcomnia si definisce *"un portale sul mondo dell'arco"* ed è inoltre presente l'elenco delle compagnie aderenti ed il calendario delle gare, con un *form* per iscriversi e le relative classifiche;

**PRESO ATTO** della nota del 14/02/2020 con la quale il CONI ha segnalato all'Ente CSAIn, ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dal controllo sulla piattaforma del Registro CONI e sul sito web comunicando l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti, garantiti dall'Ente sin dalla data di iscrizione, con richiesta esplicita all'Ente CSAIn di trasmettere l'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'Ente CSAIn, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati CSAIn dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

**PRESO ATTO** che il CONI, nella nota di cui in menzione, ha inoltre dato notizia al legale rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per all'iscrizione e la permanenza nel Registro CONI, anche ai fini dei provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro CONI;

**PRESO ATTO** della nota del 21/02/2020 con la quale l'Ente CSAIn ha dichiarato che, da un'attenta analisi della documentazione depositata presso il proprio Comitato territoriale, la "ARCOMNIA A.S.D." è risultata priva dei requisiti per l'iscrizione al Registro CONI, chiedendone pertanto la cancellazione;

**VISTA** la nota del 04/03/2020 con la quale l'avv. Fabio Capellini, in persona del legale rappresentante della "ARCOMNIA A.S.D.", sig. Lorenzo Colombo, chiedeva la sospensione del procedimento per consentire all'associazione di presentare le proprie difese, adducendo quale motivazione la mancanza di una attenta indagine da parte dell'Ente CSAIn, e dichiarando inoltre che il sito <http://www.arcomnia.it> non appartiene all'associazione bensì al sig. Marcello Pocaterra; il portale

em

ha solo scopo pubblicitario e permette ad associazioni e privati di pubblicizzare la propria attività e di venire informati sulle novità del panorama arcieristico italiano; l'iscrizione al portale permette la fruizione dei servizi offerti dallo stesso e non l'affiliazione ad Arcomnia; nessuna associazione risulta iscritta ad Arcomnia e questa risulta in regola con quanto previsto dall'Ente CSAIn per l'affiliazione;

**TENUTO  
CONTO**

che dalla verifica degli Uffici, effettuata a seguito della suddetta nota, si è riscontrato che il gestore del sito <http://www.arcomnia.it>, sig. Pocaterra Marcello, in tale ruolo menzionato nella nota dell'avv. Capellini, risulta essere uno dei Consiglieri della ARCOMNIA e, il nominativo del sig. Lorenzo Colombo indicato quale legale rappresentante dell'associazione non corrisponde a quello indicato dall'Ente CSAIn nella piattaforma del Registro che, invece, risulta essere la sig.ra Paola Cerutti;

**TENUTO  
CONTO**

che la sospensione del procedimento richiesta dall'avv. Fabio Capellini, non può essere accolta non essendo stata evidenziata dall'Ente CSAIn la sussistenza dei requisiti di iscrizione;

**TENUTO  
CONTO**

che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è comunque preclusa ad organismi sportivi strutturati su base federativa;

**RITENUTO**

pertanto, non confermati i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) della succitata normativa, negli anni 2019 e 2020,

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "ARCOMNIA A.S.D.", CF 94081990031;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSAIn la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Il Segretario Generale  
Carlo Moratti

